

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOMO, MOLINARI, BISA, BOF, CAVANDOLI, FURGIUELE,
OTTAVIANI, ZINZI**

Modifiche all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali

Presentata il 31 maggio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Avverso i provvedimenti che dispongono una misura cautelare reale è possibile proporre richiesta di riesame a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

L'articolo prevede, per il pubblico ministero, un termine per il deposito degli atti, termine che per giurisprudenza uniforme è di natura ordinatoria. La natura ordinatoria, e non perentoria, del termine di un giorno per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame determina che il pubblico ministero può non trasmettere gli atti anche per diversi mesi, se non anni. Questo avviene senza che intervenga alcuna sanzione per la mancata produzione degli atti da parte del pubblico ministero stesso.

Il dubbio sulla natura del rinvio contenuto nel citato articolo 324 ha diviso la

giurisprudenza già in seguito alla riforma del 1995; il legislatore dell'epoca, infatti, aveva per la prima volta disposto, in materia di misure cautelari personali coercitive, che il pubblico ministero, in seguito all'istanza di riesame presentata dal destinatario del provvedimento, dovesse provvedere entro cinque giorni alla trasmissione degli atti al tribunale del riesame (articolo 309, comma 5, del codice di procedura penale); dal momento della ricezione dei documenti, dunque, inizia a decorrere il termine per la decisione dell'impugnazione, previsto in dieci giorni. La mancata osservanza di ciascuna delle due disposizioni avrebbe, ai sensi dell'articolo 309, comma 10, determinato la perdita di efficacia della misura disposta. La modifica ha avuto il pregio di indicare con preci-

sione il *dies a quo* per il computo della decorrenza dei termini, precedentemente mobile e praticamente rimesso alla discrezionalità del pubblico ministero.

A fronte di tale modifica, il legislatore non aveva effettuato alcun intervento sulla previsione dell'articolo 324, comma 3, il quale continuava a stabilire il termine, considerato fino ad allora meramente ordinatorio, di un giorno per la trasmissione degli atti posti a fondamento della misura cautelare reale al tribunale delle libertà da parte del pubblico ministero. Si era rilevato, dunque, che, malgrado l'articolo 324 prevedesse l'applicabilità alla materia del comma 10 dell'articolo 309, il quale stabilisce la caducazione della misura in caso di mancata osservanza dei termini di legge (di cinque e dieci giorni), sarebbe stato tuttavia irragionevole ritenere che la riforma avesse introdotto una disciplina più severa in relazione alle misure reali, senz'altro meno afflittive, per le quali la trasmissione degli atti deve avvenire entro un solo giorno, rispetto a quella prevista per le misure personali, incidenti direttamente sulla libertà individuale.

La stessa Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 24163 del 16 giugno 2011 (udienza del 3 maggio 2011), ritenuta di riferimento dalla successiva giurisprudenza, afferma che l'unico termine perentorio risulta essere quello di dieci giorni per la decisione. Tale termine inizia a decorrere dal momento della ricezione degli atti da parte del tribunale competente per la decisione. Invece il correlato onere di trasmissione del fascicolo spetta all'autorità giudiziaria procedente, « entro il giorno successivo » rispetto all'« immediato avviso » ricevuto: termine quest'ultimo di natura cosiddetta ordinatoria, alla cui inosservanza non era collegata alcuna sanzione processuale.

La conseguenza di una decisione oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge è la perdita di efficacia del titolo cautelare.

La dottrina e la giurisprudenza formati nella vigenza di tale quadro normativo non mancavano di sottolineare « l'anomalia di un termine perentorio caratterizzato dalla mobilità del *dies a quo* », e le gravi conse-

guenze che, in punto di tutela dell'indagato in relazione alla rapida definizione del procedimento, potevano derivare dall'applicazione di un meccanismo in tal senso congegnato.

Per non trascurare poi il limite, che potrebbe essere definito quasi « paralizzante », di un contraddittorio legato alla sola volontà del pubblico ministero, in grado di scegliere se trasmettere gli atti oppure no, o di selezionarli, e di poterne addirittura modulare la tempistica, con ciò impedendo una limpida formazione del libero convincimento del tribunale del riesame.

Tale problema si era già verificato e risolto con l'intervento del legislatore del 1995 che, con la legge 8 agosto 1995, n. 332, ha novellato la disciplina nel tentativo di rendere più rigoroso l'intero procedimento in riferimento alle misure cautelari personali. Infatti, con la modifica dell'articolo 309, comma 5, del codice di procedura penale, ha introdotto un nuovo termine – da ritenere perentorio – che impone all'autorità procedente la trasmissione degli atti « entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno », collegando alla relativa mancanza la perdita di efficacia della misura. In questo modo si è inteso evitare che anche una trasmissione parziale, o anche non tempestiva, da parte dell'autorità giudiziaria potesse giungere a condizionare i tempi decisori del tribunale del riesame. Tuttavia non è stato interessato dall'intervento normativo l'articolo 324 del codice di procedura penale; così inducendo la giurisprudenza a ritenere tale mancato intervento come una precisa volontà del legislatore.

Per quest'ultimo articolo, infatti, il termine previsto dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame era – ed è tutt'ora – di un giorno: come detto, a tale termine è comunemente attribuita una natura ordinatoria, poiché ad esso non viene collegata alcuna sanzione di inefficacia.

Tale impostazione si pone in evidente contrasto con l'esigenza di « rendere certo il termine di conclusione del procedimento di riesame », a garanzia di interessi di rilievo costituzionale, che valgono tanto in

tema di misure cautelari personali, quanto in tema di misure reali.

La presente proposta di legge mira a modificare l'articolo 324 codice di procedura penale col fine di prevedere termini perentori per il deposito degli atti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame adito dall'indagato.

Con tale modifica si razionalizza il sistema uniformando i termini previsti dall'articolo 324, relativo ai procedimenti di

riesame della misura cautelare reale, con quelli di cui all'articolo 309, relativi al riesame delle ordinanze che dispongono la misura cautelare personale.

Tale riforma è stata perorata dalla stessa citata sentenza della Corte di cassazione n. 24163 del 16 giugno 2011, la quale nella sua parte motiva sollecita la necessità di una modifica legislativa dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 324 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma del comma 1 dell'articolo 291 nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini »;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis.* Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 o del termine di cui al comma 5 determina la caducazione della misura impugnata ».

